

SENT. N.1079/2014
R.A.C. N.628/2014
CRON. 8009/2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI

Il Giudice di pace di Cagliari, in persona del dott. Mariano Giannino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **n. 628** del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2014, promossa da:

PACIFICO AVV. ROSALIA, nata a ***** (**), il ***** e residente a Cagliari, c.f. ***** , elettivamente domiciliata in Cagliari, Via ***** , presso lo studio legale dell'avv. ***** (c.f. *****), che la rappresenta e difende in forza di procura speciale resa a margine dell'atto di citazione - fax *****- pec: *****

ATTRICE

CONTRO

***** , nata a Cagliari il ***** e residente a ***** nella ***** , c.f. *****

CONVENUTA - CONTUMACE

All'udienza del ***** la causa, ritenuta istruita mediante produzioni documentali e le mancate risposte all'interrogatorio formale, è stata assegnata a decisione sulla base delle precisate seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'attrice avv. Rosalia Pacifico

"L'Ill.mo Sig. Giudice di Pace voglia:

- 1) accertare e dichiarare che, per i titoli per cui è causa, l'attrice vanta, nei confronti della signora *****, un credito pari ad € 1.900,00;
- 2) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 1.900,00 oltre interessi e rivalutazione dalla scadenza al saldo o di quella maggiore o minore somma risulterà di giustizia;
- 3) con vittoria di spese e compensi professionali".

Nell'interesse della convenute e contumace *****

Nessuna.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1.** Con atto di citazione steso il 05 novembre 2013, ritualmente notificato come emerge dalla relata apposta in calce all'indicato atto dall'ufficiale giudiziario e dall'avviso di ricevimento n. 33403 relativo alla spedizione del plico a mezzo del servizio postale prodotto in causa, l'avv. Rosalia Pacifico ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Cagliari per l'udienza del 20 febbraio 2014 - rinviata d'ufficio al successivo giorno 25 ai sensi dell'art. 318, ultimo comma, c.p.c. - ***** al fine di ottenere il pagamento delle somme maturate a titolo di competenze per le prestazioni professionali di avvocato esplicitate in suo favore. Più in particolare, l'attrice ha dedotto che la convenuta: a) si era obbligata a corrispondere il suddetto compenso mediante la dazione di due assegni bancali tratti presso il Banco di Sardegna s.p.a., quali distinti rispettivamente con i numeri ***** e ***** - dell'importo di € 1.900,00; b) ha pagato in corso di causa la somma di € 1.900,00.
- 2.** In esito alla compiuta istruttoria sostanziata nelle mancate risposte all'interrogatorio formale e nelle risultanze delle

produzioni documentali, è emerso che la domanda proposta dall'avv. Rosalia Pacifico è fondata nel merito della obbligazione pecuniaria dedotta nelle sopra precisate conclusioni e, pertanto, in relazione ad esse deve essere accolta. Invero, dalla produzione dei titoli di credito su specificati da valutarsi in concorso con le mancate risposte all'interrogatorio formale al cui espletamento si è sottratta la convenuta *****, non presentatasi alla fissata udienza senza nulla comunicare in ordine a tale omissione, deve ritenersi ampiamente provata la legittimità del titolo al pagamento conseguito dall'attrice in merito alla somma di € 1.900,00 in forza dell'obbligazione pecuniaria venutasi a costituire in capo alla medesima convenuta per aver usufruito della prestazione professionale dell'attrice, rimasta incontestata. Infatti, poiché la convenuta contumace non ha offerto ex art. 2697 c.c. elementi di prova modificativi o estintivi dell'obbligazione ascritta a suo carico, stante la contumacia, risulta conclusivamente accertata la responsabilità da inadempimento contrattuale per fatto e colpa della stessa convenuta, cui era onerata in forza delle specifiche previsioni ex art. 2233 cod. civile, stante la idoneità della documentazione prodotta e delle implicanze connesse alle mancate risposte all'interrogatorio formale a far ritenere provata la domanda introdotta e, quindi, pacifiche le deduzioni attorce in ordine alla debenza del credito vantato di cui è stato richiesto con il presente procedimento il suo pagamento. Perciò, ritenuta sussistente in capo alla convenuta l'obbligazione pecuniaria dedotta dall'avv. Rosalia Pacifico nei suoi confronti, la medesima ***** deve essere condannata a pagare, in favore dell'attrice, la predetta somma di € 1.900,00 oltre gli interessi legali maturati dalla data di messa in mora coincidente con quella della ricezione dell'atto di citazione avvenuta il 31.12.2013 sino al saldo effettivo.

3. Su tale somma l'attrice ha chiesto l'ulteriore compenso a titolo di risarcimento per il maggior danno da svalutazione monetaria.

Al riguardo, deve premettersi che in giurisprudenza è ormai dato consolidato ed acquisito stabilmente che il ritardato

adempimento di una obbligazione di natura pecuniaria, da qualificarsi come debito di valuta, implica che il maggior danno, previsto e regolato dall'art. 1224, comma 2, del codice civile, può ritenersi sussistente in via presuntiva allorché il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. In siffatta situazione, il risarcimento invocato dal creditore a titolo di maggior danno spetta a qualunque creditore a prescindere dalla qualità soggettiva e/o dall'attività svolta sia esso imprenditore, libero professionista, pensionato, - lavoratore subordinato, ecc., alla espressa condizione che, se la domanda del maggior danno integrante il risarcimento *de quo* comporta una somma superiore a quella risultante dal predetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, il creditore deve provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio anche in via presuntiva; così il creditore ha l'onere di dimostrare di aver fatto ricorso al credito bancario con l'accollo dei relativi interessi passivi oppure, nel caso di imprenditore, mediante la produzione dei bilanci, ininfluenza la produttività dell'impresa, per le somme in essa investite. D'altra parte il debitore ha l'onere di provare, anche attraverso presunzioni semplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass. Civ. Sez-Un., n. 19499/2008). Ora, nel caso di specie, in assenza di deduzione da parte della debitrice convenuta, l'attrice ha titolo a vedersi riconosciuto il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c. c. da quantificarsi nella eventuale differenza, a decorrere dall'insorgenza della mora verificatasi il *****, tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato ogni anno ex art. 1284 cod. civile.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in favore dell'avv. Rosalia Pacifico, come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell'attività effettuata oltre che dei criteri di cui al D.M. n. 55/2014,

applicabile *ratione temporis*.

5. La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 282 cod. proc. Civile.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. accoglie la domanda proposta dall'avv. Rosalia Pacifico nei confronti della convenuta *****;
2. condanna la stessa ***** a pagare, in favore dell'avv. Rosalia Pacifico, la somma di € 1.900,00 oltre gli interessi legali dal 30.12.2013 sino all'effettivo saldo ed il maggior danno corrispondente alla differenza, per lo stesso periodo, fra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma i dell'art. 1284 del codice civile;
3. condanna la stessa convenuta alla rifusione, in favore della medesima attrice, delle spese inerenti il presente processo, liquidate nella misura complessiva misura di € 655,96 di cui € 525,00 per compenso professionale ed € 130,46 per spese, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge quali C.P.A. al 4% ed I.V.A. al 22%;
4. dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti, ai sensi dell'art. 282 del codice di procedura civile.

Così deciso in Cagliari, addì 20 ottobre 2014.

Il Giudice di Pace
Dott. Mariano Giannino